



TRIBUNALE FEDERALE
R.G. T.F. n. 6/2026

Il Tribunale Federale

riunito in modalità telematica nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2026, nelle persone dei Signori:

Dott. Giuseppe Severini	Presidente (in collegamento da remoto)
Dott. Stefano Fantini	Componente (in collegamento da remoto)
Avv. Angela Inghilleri	Componente (in collegamento da remoto)

decidendo, in base al *Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive* emanato dalla Giunta Nazionale del CONI con atto 2 luglio 2000, n. 152, in relazione elezioni indette per i giorni 23 e 24 maggio 2026 dal decreto del Commissario Straordinario UITA n. 70/25 del 4 novembre 2025,

sul ricorso di

STEFANINI Luca, presentato il 28 aprile 2026

contro

la declaratoria della **Commissione Verifica Poteri**, comunicata dal Segretario Generale con atto prot. n. 3019 del 23 aprile 2026, pubblicata sul sito ufficiale della Federazione in data 23 aprile 2026, di esclusione dalla candidatura alla carica di **Consigliere Nazionale della UITA**, per essere la sua *“candidatura non conforme ai requisiti di cui all’art. 6 del Codice di comportamento UITA che, richiamato nel modulo della candidatura, prevede che il candidato non abbia avuto negli ultimi 3 anni rapporti retribuiti con la UITA in prima persona”*,

ha deliberato la seguente

DECISIONE

FATTO

1. Il ricorso è stato dichiaratamente presentato ai sensi dell’art. 8 [*ricorsi* (ai sensi del nuovo art. 12, comma 2, dello Statuto UITA)], comma 3, lett. *a*) del Regolamento *«Norme di svolgimento dell’assemblea in sessione elettorale – Roma 23 e 24 maggio 2026»* [approvato –in base all’art. 19, comma 2, lett. *o*) dello Statuto UITA- con decreto del Commissario Straordinario n. 12 del 12 febbraio 2026, e modificato con decreto n. 27 del 20 marzo 2026], il quale art. 8 fa testuale rinvio al *«Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive»* emanato dalla Giunta Nazionale del CONI atto 2 luglio 2000, n. 152.



La Procura Federale UITA, intervenendo spontaneamente seppur non chiamata a contraddire, con memoria in data 30 aprile 2026 ha espresso l'avviso che il ricorso vada respinto. Infatti il ricorso si fonda su un assunto errato, cioè che il *Codice di comportamento* UITA non sarebbe applicabile al ricorrente perché formalmente dipendente di CONI Servizi/Sport e Salute e non direttamente assunto da UITA.

Rileva la Procura che l'art. 2 del detto *Codice di comportamento* smentisce la tesi, perché stabilisce che il *Codice* si applica a tutti i dipendenti UITA, «*sia nei confronti dei lavoratori distaccati da CONI Servizi s.p.a. [oggi Sport e Salute s.p.a.] che a quelli direttamente assunti dalla UITA*».

Ne deriva che il dato formale del datore di lavoro non è decisivo, mentre conta l'inserimento funzionale del soggetto nell'organizzazione UITA.

2. Il ricorso rileva che l'*esclusione* del ricorrente è stata disposta per l'asserita sua non conformità ai requisiti di cui all'art. 6 del *Codice di comportamento sportivo* adottato dalla Unione Italiana Tiro a Segno.

In particolare, il ricorso evidenzia che il ricorrente **STEFANINI Luca** il 2 aprile 2026 aveva presentato a sua candidatura essendo in possesso di tutti i requisiti dell'art. 16, comma 1, lett. *b*) dello Statuto UITA [e, si rileva qui in punto di fatto, non aveva formulato la *dichiarazione* sul tema di cui sopra].

Il ricorso invero espone che il ricorrente aveva avuto rapporti di lavoro subordinato non direttamente con la UITA, ma con *Sport e Salute* s.p.a. [già *Coni Servizi* s.p.a.], fino al collocamento in quiescenza avvenuto il 1 settembre 2025; e che presso la UITA lavorava in posizione di *comando*, per 27 anni; e ivi aveva prestato la sua attività presso di organi di Giustizia, senza mai avere poteri di rappresentanza esterna o con competenza giuridico-finanziaria. Pertanto egli mai è stato dipendente della UITA e non era destinatario della previsione dell'art. 6 del *Codice di comportamento sportivo*, che riguarda la sola UITA e i soli suoi dipendenti.

Inoltre il ***Codice di Comportamento UITA***, a stare al ricorso, mai risulta essere stato pubblicato sul sito internet della UITA; e comunque (in assenza di un apposito accordo tra UITA e *Sport e Salute* s.p.a.) non è applicabile al dipendente che lavora alla UITA.

DIRITTO

1. A fronte dell'*esclusione* della candidatura del ricorrente motivata per "*candidatura non conforme ai requisiti di cui all'art. 6 del Codice di comportamento UITA che, richiamato nel modulo della candidatura, prevede che il candidato non abbia avuto negli ultimi 3 anni rapporti retribuiti con la UITA in prima persona*", il ricorso essenzialmente confuta che *in concreto* egli avrebbe dovuto dichiarare [secondo quanto previsto dal modulo per presentare *CANDIDATURA ALLE CARICHE ELETTIVE UITA, QUADRIENNIO OLIMPICO 2026/2028- Assemblea Elettiva del 23 e 24 maggio 2026*] di non avere avuto negli ultimi tre anni, rapporti retribuiti con la UITA in prima persona. Più precisamente, a stare alla dizione del modulo, «*di non avere rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni rapporti con la UITA in prima persona [...] (art.6)*».

La confutazione avviene dunque *in concreto* perché, come assume il ricorso, in realtà mai il ricorrente era stato dipendente dell'UITA e dunque non era in concreto gravato da un siffatto obbligo: della cui oggettiva sussistenza *in astratto* della non viene fatta questione.



2. Il Collegio, attenendosi alle doglianze indicate dal ricorso che presuppongono che *in astratto*, conformemente a quanto stabilito dal detto modulo, l'esclusione dalla candidatura possa avvenire per mancato rispetto all'art. 6 delle *Norme di comportamento* UITS (e non per ulteriori cause ivi non menzionate), mancato rispetto che *in concreto* il ricorrente nega, rileva anzitutto che il *Codice di Comportamento Sportivo* della UITS (come figura al relativo sito internet, e comunque come adottato con delibera del Consiglio Direttivo del 18 dicembre 2013, n. 208) dispone:

«**Art. 6** (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse)

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, **informa** per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di **collaborazione con soggetti privati** in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. ».

La ratio della previsione dell'art. 6 è quella della prevenzione di eventuali conflitti di interesse: afferendo all'effettiva prestazione di attività lavorativa, concerne evidentemente chiunque si trovi o si sia trovato, quale ne sia stato il titolo o la ragione, a lavorare, o ad aver legittimamente lavorato, presso la UITS; non importa a quale investitura o se con poteri rappresentativi, o con competenza giuridico-finanziaria.

A questa stessa conclusione conduce già autonomamente la previsione generale di base dell'art. 2, comma 1, dello stesso *Codice di Comportamento Sportivo* UITS, che dispone:

«**Art. 2** (Ambito di applicazione)

1. Il presente codice si applica a tutti i **dipendenti** dell'Unione Tiro a Segno sia nei confronti dei lavoratori "distaccati" da CONI Servizi S.p.A. che quelli direttamente assunti dalla UITS, rapporto di lavoro di tutti i dipendenti disciplinato dal CCNL "CONI Servizi".

2. La UITS estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice **a tutti i collaboratori o consulenti**, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.».

Non ostava dunque la circostanza che la prestazione lavorativa del ricorrente presso la UITS fosse avvenuta non come diretto dipendente ma nella descritta posizione di *comando* da *Sport e Salute* s.p.a. [già *Coni Servizi* s.p.a.].



Invero, il *comando* del dipendente tra pubbliche amministrazioni causa che, fermo restando il rapporto organico con l'amministrazione di provenienza, il lavoro venga prestato presso l'amministrazione di destinazione sia ivi sottoposto a tutte le inerenti caratteristiche funzionali.

Quanto al rilievo, esposto dal ricorso al paragrafo D, che muove dalla mancanza di un regolamento di attuazione dello Statuto UITS disciplinante modalità e requisiti di candidatura, che il modulo per la dichiarazione della candidatura rechi impropriamente la dizione "*rapporti con la UITS in prima persona*", si tratta di considerazione non risolutiva perché assorbita da quanto qui sopra rilevato.

3. Quanto alla mancata contestazione di simile comportamento nella precedente tornata elettorale, non rileva in questo procedimento a carattere impugnatorio che, in occasione della candidatura del ricorrente per il 2025, la Commissione Verifica Poteri, di fronte a pari omessa dichiarazione del ricorrente, nulla abbia rilevato o eccepito su questo stesso tema. Non può infatti una mera mancanza dell'amministrazione equivalere a un'abdicazione della sua funzione e così implicitamente modificare il precetto che vincola sia la stessa che gli interessati.

4. Non vi sono nel ricorso ulteriori motivi su altri ipotetici vizi dell'atto o del procedimento. In forza del debito rispetto del capitale principio della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, va tenuto presente che il giudice è vincolato alla domanda stessa (decide «*nei limiti della domanda*»: così l'art. 34 Cod. proc. amm. che qui vale quale parametro) e può annullare un atto solo per i motivi espressamente dedotti nel ricorso, non potendo individuare d'ufficio altri vizi, salvo le questioni in rito rilevabili d'ufficio (cfr. anche art. 112 Cod. proc. civ.). Per quanto non dedotto come vizio, vale il principio di presunzione di legittimità e di efficacia degli atti amministrativi.

5. Da tutte tali considerazioni deriva che il ricorso è infondato e va respinto.

P.Q.M.

respinge il ricorso di **STEFANINI Luca** avverso la declaratoria della **Commissione Verifica Poteri**, comunicata dal Segretario Generale con nota prot. n. 3019 del 23 aprile 2026, di esclusione dalla candidatura alla carica di **Consigliere Nazionale della UITS**.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2026.

Dott. Giuseppe Severini, Presidente, relatore ed estensore

Dott. Stefano Fantini, Componente

Avv. Angela Inghilleri, Componente